



Giunta Regionale della Campania

Allegato 16
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 16/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip. sig.ra Altieri Maria Amalia, nata ad Alvignano (CE) il 09.07.1947, matr.n.8339.

Avvocato: Varriale Paolo, Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

Oggetto della spesa: indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 393191 del 03.06.2013 (prat.n.5653/2009 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.2227 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata l'11.04.2013 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente in epigrafe indicata, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e dell'indennità di rischio ex articolo 37 CCNL 2000 e dall'art.41 CCNL 2004, per un importo complessivo pari ad € 13.087,56 in favore della stessa ricorrente sig.ra Altieri Maria Amalia, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, dalla maturazione delle singole componenti al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere nel compensare nella misura della metà le spese di lite ha, altresì, posto a carico della Regione Campania la restante parte, liquidata in complessivi € 775,00, oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Varriale Paolo.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento copia dell'atto di precetto notificato il 10/10/2013 ad istanza della dipendente sig.ra Altieri Amalia teresa in virtù della sentenza n. 2227 del Tribunale di S.M.C.Vetere.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 853174 del 12.12.2013, ha trasmesso alla D.G. 14, UOD 04, copia dell'atto di pignoramento,



notificato a questa Amministrazione Regionale ad istanza della dipendente sig.ra Altieri Amalia Teresa in virtù della sentenza summenzionata.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, con nota prot.n.101556 del 12.0.2014;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224700 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.2227 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata l'11.04.2013 e non notificata

TOTALE DEBITO**€ 20.466,71****Ex dip. sig.ra Altieri Maria Amalia, matr.n.8339.**

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Somma a titolo di indennità di rischio e disagio (periodo 2001/2009) | € | 13.087,16 |
| • interessi legali maturati al 25.07.2014 | € | 1.830,09 |
| • Rivalutazione monetaria come maggior danno | € | 326,70 |

sub totale € 15243,95

- | | | |
|--|---|----------|
| • Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione | € | 4.239,44 |
| • Competenze legali avv. Varriale Paolo | € | 983,32 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 16
(Punto 3 del dispositivo)*

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota nota prot.n. 393191 del 03.06.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Sentenza n..2227 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata l'11.04.2013 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis




Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile

RACCOMANDATA A MANO AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0393191 03/06/2013 14,47

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Ricepimento: Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed...

Classifica: 4.1.1.



07-04-05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

N. Pratica: CC-5653/2009

Oggetto: Ricorso promosso da Altieri Maria
Amalia Teresa c/Regione Campania.-
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro -

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di com-
petenza di codesto Settore, si trasmette copia delle sentenze n. 2227/2013 relati-
ve alla ricorrente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Nocerino -

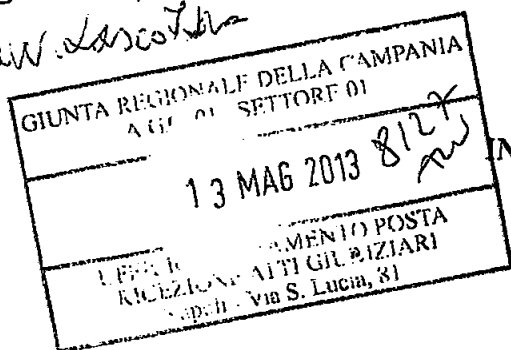
Avv.Lasconi

sent 7777/12

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
GRASSO - MARTINELLI
Via Andrea d'Isernia, 38 - 80122 Napoli
Tel. 081.19364148 - Fax 081.19323197
Part. IVA 06934311215

*cc 5653/107
AW Lasco*

Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
SEZIONE LAVORO

COPIA

14 MAG 2013

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Pasqualina Gaudiano
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

3284

alla pubblica udienza dell'11.4.2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6271/09 del ruolo generale
T R A

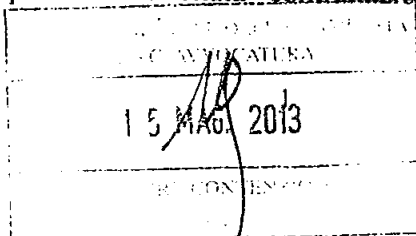
Altieri Maria Amalia Teresa, rappresentata e difesa, in virtù di procura in margine al ricorso, dall'avv. Paolo Varriale, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domicilia

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso notificato, dall'avv. Maria Lasco, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena presso lo S.T.A.P. Ecologia

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 24.6.2009, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della Regione Campania, assunta ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccata presso il Comune di Alvignano, esprimeva che, in data 9 ottobre 2001, era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Lamentava che, in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004), tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. Deduceva la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva e per tale motivo



[Signature]

convenivano la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nel ricorso introduttivo del giudizio.

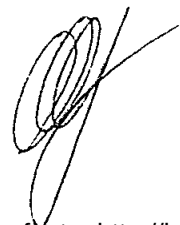
Ebbene, il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

La ricorrente lamenta che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001, è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa.

Nel caso di specie, però, non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs.165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.1 d.lgs.165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione; sarebbe contra legem negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o cd integrativa.



Rimane, invece, nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento.

Deve, dunque, concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda. In particolare, alla ricorrente deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate.

Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico – oltre che provato per tabulas attraverso l'attestato del Sindaco del comune di Alvignano (cfr. produzione della parte ricorrente) – che l'istante lo utilizzi nello svolgimento delle proprie mansioni per più di quattro ore al giorno.

Gli importi da liquidarsi, calcolati dalla ricorrente, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve, dunque, concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore di Altieri Maria Amalia Teresa della somma di euro 13.087,56.

Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, non essendo a ciò di ostacolo la sentenza n. 459 del 2000 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, dell'art. 22, comma 36, cit., limitatamente alle parole "e privati". (cfr. Cass. 23.2.2009 n. 4366).

Sono, pertanto, dovuti gli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo.

Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene di compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte va posta a carico della parte resistente e si liquida come in dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. 20.7.2012 n. 140, che ha determinato i parametri ai quali devono commisurarsi i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, da applicarsi, secondo l'interpretazione dell'art. 41 del predetto d.m. fornita dalla Suprema (Cass. 12.10.2012 n. 17406), ogni qual volta, come nella specie, la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora non erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

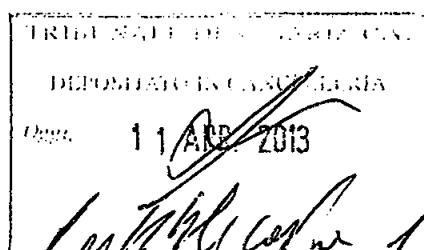


P.Q.M.

La dott.ssa M. P. Gaudiano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Altieri Maria Amalia Teresa, della somma di euro 13.087,56, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, dalla maturazione delle singole componenti al soddisfo;
- b) dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e pone a carico della parte resistente la restante parte, che liquida in complessivi euro 775,00, oltre iva e cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario

S. Maria C.V. 11.4.2013



Il Giudice
(dott.ssa M. P. Gaudiano)



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. NARRI ALI quale procuratore

S.Maria C.V. __12/04/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. __12/04/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO

Ad istanza dell'Avv. Paolo Varriale, quale difensore della Sig.ra Altieri Maria Amalia Teresa, si notifici copia del presente atto in forma esecutiva a:

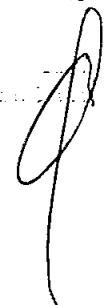
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

ALE ASSOCIATO
MARTINELLI
nia, 38 - 80122 Napoli
8 - Fax 081.19323197
06934311215

Esposito Antonino

13 MAG 2013

DELLA REGIONE CAMPANIA



Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere

Numero 2227/2013

Dipendente Sig.ra Altieri Maria Amalia

Avvocato Varriale Paolo

Diritti e onorari

775,00

775,00

CPA	4%	775,00	<u>31,00</u>
-----	----	--------	--------------

806,00

IVA	22%	806,00	177,32
-----	-----	--------	--------

TOTALE FATTURA			983,32
----------------	--	--	---------------

RITENUTA	20,00%	775,00	155,00
----------	--------	--------	--------

NETTO A PAGARE			828,32
----------------	--	--	--------